



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEI BENI, DEI SERVIZI
E DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA PENITENZIARIA
Ufficio II – Gare e contratti

DISCIPLINARE DI GARA **LETTERA DI INVITO**

Procedura negoziata senza bando, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata alla conclusione di un contratto di appalto per la «*Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del blocco B, del padiglione G9, presso la Casa circondariale di Roma 'Rebibbia' Nuovo Complesso*», ai sensi degli artt. 44 e 50, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 36 del 2023.

CIG: B736D03F4C - CUP: J82J23000230001 - RDO: 5236422 - CPV: 45450000-6

| | |
|--|-----------------------------------|
| <i>Valore stimato dell'appalto:</i> | euro 2.412.022,13 al netto di IVA |
| <i>di cui importo della progettazione esecutiva:</i> | euro 61.740,55 |
| <i>di cui importo dei lavori (inclusi costi sic.):</i> | euro 2.350.281,58 |
| <i>Data invio lettere d'invito:</i> | 10 giugno 2025 |
| <i>Termine richiesta chiarimenti:</i> | lunedì 30 giugno 2025, ore 17.00 |
| <i>Termine presentazione offerte:</i> | lunedì 7 luglio 2025, ore 17.00 |
| <i>Data apertura busta amministrativa:</i> | martedì 8 luglio 2025, ore 09:00 |

DISCIPLINARE DI GARA – LETTERA DI INVITO

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | PREMESSE..... | 3 |
| 2. | PIATTAFORMA TELEMATICA | 3 |
| 3. | DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI..... | 5 |
| 4. | OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI | 6 |
| 5. | SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE..... | 7 |
| 6. | REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE..... | 9 |
| 7. | REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA – ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE | 10 |
| 8. | REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA – ESECUZIONE DEI LAVORI | 12 |
| 9. | AVVALIMENTO | 14 |
| 10. | SUBAPPALTO | 15 |
| 11. | GARANZIA PROVVISORIA | 15 |
| 12. | FACOLTÀ DI SOPRALLUOGO..... | 15 |
| 13. | PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC..... | 16 |
| 14. | MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA 16 | |
| 15. | SOCCORSO ISTRUTTORIO | 17 |
| 16. | DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA | 17 |
| 17. | OFFERTA TECNICA..... | 21 |
| 18. | OFFERTA ECONOMICA | 30 |
| 19. | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | 32 |
| 20. | COMMISSIONE GIUDICATRICE | 32 |
| 21. | SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA..... | 32 |
| 22. | VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA..... | 32 |
| 23. | VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE | 33 |
| 24. | VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE | 33 |
| 25. | PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, VERIFICA DEI REQUISITI E AGGIUDICAZIONE | 34 |
| 26. | STIPULA DEL CONTRATTO | 35 |
| 27. | OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI | 35 |
| 28. | MODIFICAZIONI AL CONTRATTO..... | 36 |
| 29. | PREMIO DI ACCELERAZIONE | 36 |
| 30. | CODICE DI COMPORTAMENTO..... | 36 |
| 31. | ACCESSO AGLI ATTI | 36 |
| 32. | DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE | 36 |
| 33. | TRATTAMENTO DATI..... | 36 |

1. PREMESSE

1. Con provvedimento prot. n. 0018538.ID del 10 giugno 2025 questa Stazione appaltante ha deciso di affidare un contratto d'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di «**Lavori di manutenzione straordinaria del blocco B, del padiglione G9, presso la Casa circondariale di Roma 'Rebibbia' Nuovo Complesso**».
2. L'esecuzione dei lavori in questione è stata prevista nell'Elenco annuale di edilizia penitenziaria per il 2024, approvato in data 17 aprile 2024 e sarà riproposta nell'Elenco del 2025, in corso di predisposizione.
3. Il progetto definitivo, redatto ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 50/2016, è stato validato con verbale del Responsabile unico del progetto del 20 maggio 2024.
4. Il progetto è stato approvato con decreto n. 0021970.ID del 17 luglio 2024.
5. La presente procedura negoziata senza bando è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it.
6. L'affidamento avviene mediante procedura negoziata senza bando con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
7. La durata del procedimento è prevista pari a quattro mesi decorrenti dall'invio degli inviti a offrire.
8. Il luogo di svolgimento dei lavori è Roma (NUTS ITI43).
9. Il Responsabile unico del progetto (RUP) è il l'ing. Raffaella Melchionna.
10. Il Responsabile di procedimento per la fase dell'affidamento è il dott. Stefano Rinaudo, email: stefano.rinaudo@giustizia.it – PEC prot.dgbs.dap@giustiziacert.it.
11. Il ruolo di stazione appaltante è svolto dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria – Largo Luigi Daga, 2 – 00164 Roma – C.F. 80252050580 – (di seguito denominata anche Stazione appaltante o Amministrazione).
12. Con la ricezione del presente disciplinare di gara – lettera di invito (di seguito disciplinare) codesto operatore economico è invitato a presentare offerta nella presente procedura di affidamento.
13. Il presente documento fissa le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte e contiene disposizioni relative alla modalità di partecipazione alla procedura ed alla compilazione e presentazione dell'offerta. Sono indicate altresì disposizioni che regoleranno il futuro rapporto contrattuale.

1.1 INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.

1. In considerazione del fatto che il presente affidamento di appalto integrato è basato sul progetto definitivo redatto ai sensi dell'art. 23 dell'abrogato d.lgs. n. 50/2016, laddove le disposizioni del presente documento risultassero difformi o incompatibili con le corrispondenti disposizioni del capitolato speciale d'appalto, tali disposizioni si intendono sostituite da quelle del presente disciplinare.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

1. L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di procedura, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Capitolato d'Oneri per l'Ammissione degli Operatori Economici al bando in questione ed i relativi allegati (Condizioni Generali di Contratto, Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, Patto di Integrità, Elenco CPV, Capitolato Tecnico della categoria merceologica di riferimento), del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
2. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.
3. La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- a) difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
 - b) l'utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nella documentazione che disciplina l'utilizzo Sistema di e-procurement di Consip.
4. L'operatore economico che riscontri malfunzionamenti o il mancato funzionamento della Piattaforma è tenuto a documentare la circostanza, avvisare tempestivamente la stazione appaltante in modo ufficiale inviando una pec ad ufficio2.dgrisorse.dap@giustiziacert.it e, per conoscenza, a stefano.rinaudo@giustizia.it, e contattare l'assistenza tecnica della piattaforma, richiedendo il rilascio di un n. di ticket.
 5. In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle circostanze di cui al comma 3, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.
 6. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
 7. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
 8. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

2.2 DOTAZIONI TECNICHE

1. Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, di idonea strumentazione tecnica ed informatica.
2. In ogni caso è indispensabile:
 - a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
 - b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
 - c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
 - d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: (i) un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/2005); (ii) un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento eIDAS; (iii) un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 1. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento eIDAS ed è qualificato in uno stato membro;
 2. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento eIDAS;
 3. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3 IDENTIFICAZIONE

1. Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.
2. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.
3. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.
4. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

1. La documentazione di gara comprende:
 - a) disciplinare di gara;
 - b) modello di documento di gara unico europeo (DGUE);
 - c) capitolato speciale d'appalto;
 - d) modello per le dichiarazioni ulteriori concernenti il CCNL applicato al personale, la riserva di subappalto a PMI e le clausole sociali;
 - e) modello di istanza per l'acquisizione della documentazione di progetto;
 - f) patto di integrità;
 - g) Tabella 1 – criteri di valutazione dell'offerta tecnica.
2. La documentazione di gara è accessibile gratuitamente nella sezione "documenti da consultare" della RDO.
3. L'operatore economico invitato alla presente procedura si impegna a non diffondere a terzi il contenuto della documentazione di gara e a farne uso, nel rispetto della normativa in materia, unicamente ai fini dell'eventuale partecipazione alla procedura di gara.

3.2 PREVENTIVA ACQUISIZIONE OBBLIGATORIA DEL PROGETTO

1. Trattandosi di intervento da eseguire presso un istituto penitenziario, per esigenze di sicurezza gli elaborati progettuali non sono stati inclusi nella documentazione di gara ad immediata disposizione di tutti gli operatori economici.
2. Tuttavia, al fine di partecipare alla presente procedura e di formulare un'offerta consapevole, l'operatore economico interessato è **tenuto a presentare istanza di acquisizione degli elaborati progettuali**, tempestivamente e comunque entro il termine per la ricezione delle offerte, all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficio2.dgrisorse.dap@giustiziacert.it.
3. L'istanza deve essere presentata utilizzando il modello di cui al paragrafo 3.1, comma 1, lett. e), sottoscritto con firma digitale del rappresentante legale/procuratore.
4. La mancata presentazione di tale istanza comporta **l'inammissibilità dell'offerta e l'esclusione dal concorrente dalla gara**.

3.3 CHIARIMENTI

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro e non oltre il termine delle ore 17.00 del giorno 30 giugno 2025**, in via telematica attraverso la sezione Comunicazioni del MEPA.
2. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
3. La Stazione appaltante fornirà risposta alle richieste di chiarimenti ricevute e, qualora le stesse risultino di interesse generale, provvederà a pubblicare tali risposte a beneficio di tutti i partecipanti in apposito documento da consultare, caricato tra i documenti della RDO.
4. In caso di malfunzionamento del sistema, la risposta ai quesiti sarà trasmessa mediante PEC.

3.4 COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, tramite le piattaforme di

approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
3. In caso di consorzi di cui all'articolo 65 lettere b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

1. L'appalto ha ad oggetto tutte le prestazioni e le lavorazioni descritte nel progetto a base dell'affidamento.
2. L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto trattasi di intervento unitario.
3. L'importo a base di gara dell'appalto è così ripartito:
 - a) Importo della progettazione esecutiva: € 61.740,55
 - b) Importo dei lavori: € 2.185.237,75
 - c) **Importo a base di gara (soggetto a ribasso): € 2.246.978,30**
 - d) Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso): € 165.043,83
 - e) **Totale: € 2.412.022,13**
3. L'importo dei lavori a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad **euro 786.248,08** (pari al 33,45% dell'importo dei lavori). L'operatore economico è tenuto a dichiarare i propri costi della manodopera ai sensi dell'articolo 18, comma 3 del presente disciplinare.
4. **L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi:**
 - a) **L'importo di cui alla lettera c), del comma 2, al netto del ribasso unico offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo, relativo sia alla progettazione esecutiva, sia all'esecuzione dei lavori;**
 - b) **I costi della sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera d), del comma 2.**
5. L'appalto è finanziato con i fondi tratti dal bilancio passivo del Ministero della Giustizia

4.1 DURATA

1. I termini per l'esecuzione dell'appalto integrato sono i seguenti:
 - a) Progettazione esecutiva: **60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione;
 - b) Esecuzione dei lavori: **548 (cinquecentoquarantotto) giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

4.2 REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, dell'allegato II-bis al Codice, al contratto sarà applicata la seguente clausola di revisione dei prezzi.
2. Al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, è attivata la clausola di revisione dei prezzi. La variazione dei prezzi è riconosciuta nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione ISTAT.

4.3 CATEGORIE DEI LAVORI, CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.

1. I lavori di cui al presente appalto sono riconducibili alla categoria prevalente **OG 1 "Edifici civili ed industriali"**.
2. Ai fini della partecipazione della presente procedura sono richiesti i seguenti requisiti di qualificazione:

| Categoria | Tipo | Importo (inclusi costi sicurezza spalmati proporzionalmente tra le categorie) | Classifica | Incidenza percentuale |
|--|------------------------|--|------------|--------------------------|
| OG 1 - edifici civili ed industriali | Categoria prevalente | euro 1.683.439,18 | IV | 71,627% |
| OS 3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie | Categoria scorporabile | euro 214.102,81 | I | 9,110% |
| OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi | Categoria scorporabile | euro 452.739,59 | II | 19,263% |
| Totale progetto definitivo | | euro 2.350.281,58 | // | 100,00% |

3. Tutte le categorie di cui alla tabella sono da considerarsi **a qualificazione obbligatoria**.
4. In virtù della disposizione di cui all'art. 2, c. 2, dell'allegato II.12 al Codice, ai fini della partecipazione ed esecuzione dei lavori è sufficiente il possesso di qualificazione nella categoria prevalente, classifica III-bis.
5. I lavori sono affidati **a corpo**. Le categorie di lavorazioni ritenute omogenee ai fini della contabilizzazione sono determinate nella Tabella B di cui all'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto.

4.4 INDIVIDUAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE AI LAVORATORI (OPERE EDILI)

1. Ai fini della determinazione del contratto collettivo nazionale applicabile, questa stazione appaltante ha identificato l'attività da eseguire con il seguente codice ATECO 43.39 "Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici". Conseguentemente il contratto collettivo nazionale che dovrà esser applicato ai lavoratori impiegati è stato individuato nel **CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative**, del sottosettore "Edilizia, legno e arredamento" (Codice CNEL F012).
2. Si considerano equivalenti le tutele garantite dai seguenti CCNL appartenenti al sottosettore "Edilizia, legno e arredamento", sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative seppur con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del CCNL indicato al comma precedente, a condizione che ai lavoratori sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa:
 - a) CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini (Codice CNEL F015);
 - b) CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini (Codice CNEL F018).
3. Se l'operatore economico applica ai propri lavoratori un contratto collettivo differente da quelli indicati ai commi precedenti, lo stesso ha l'onere di produrre una dichiarazione di equivalenza delle tutele risultante dalla comparazione delle tutele economiche e normative previste dal CCNL indicato al comma 1 (ovvero di quello al comma 2 maggiormente rispondente alla dimensione o natura giuridica dell'operatore economico) e quelle del CCNL adottato. Si rimanda al paragrafo 18.1 del disciplinare (prospetto dimostrativo dell'equivalenza delle tutele del CCNL).

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. L'operatore economico destinatario dell'invito è ammesso a partecipare alla procedura di affidamento in forma singola o nelle forme associate disciplinate all'articolo 65 del Codice dei contratti pubblici. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il concorrente riveste il ruolo di mandatario.
2. Partecipando alla presente procedura, l'operatore economico presta il proprio consenso al trattamento dei dati propri e dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, tramite il fascicolo virtuale nonché mediante utilizzo degli altri strumenti previsti all'articolo 99, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché per le altre finalità previste dal Codice.
3. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.
4. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 1, lettere c) e d), del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
5. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la

stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- a) partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
 - b) partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
 - c) partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
 - d) partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.
6. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

5.1 IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. L'operatore economico si impegna a garantire **l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali** di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.
2. L'operatore economico che occupa un numero di dipendenti superiore a cinquanta, tenuto alla redazione del **rapporto sulla situazione del personale** ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, deve trasmettere copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ovvero, in caso di mancata trasmissione nei termini di legge, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
3. L'operatore economico deve altresì dichiarare:
 - a) di aver **assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999**;
 - b) di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare una **quota pari al 30 per cento delle assunzioni** necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile, sia all'occupazione femminile;
 - c) (in caso di operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198) di assumere l'obbligo, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una **relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
 - d) (in caso di operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198) di assumere l'obbligo, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la **certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68** e una **relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio**

antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

1. I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.
2. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). Ai sensi della delibera ANAC n. 262 del 2023, fino alla completa operatività del sistema, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti effettuano le verifiche di competenza sui dati e i documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE, ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.
3. Le circostanze di cui all'articolo 94 sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.
4. In caso di partecipazione di consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
5. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

6.1 SELF CLEANING

1. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
 - a) descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
 - b) motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.
2. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.
3. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
4. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.
5. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
6. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato **incarichi in violazione** dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
2. In caso di attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

3. La mancata accettazione delle clausole contenute nel **patto di integrità** e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA – ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE

7.1 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI APPLICABILI AI SOGGETTI IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Codice e dell'articolo 18, comma 11, dell'allegato II.12, i requisiti di ordine speciale, relativi alle capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale necessari per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, che i concorrenti devono possedere **a pena di esclusione**, sono dimostrati mediante il possesso di **attestazione di qualificazione, per le prestazioni di progettazione e di costruzione, nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare**, secondo quanto specificato agli articoli seguenti. Nel caso in cui l'attestazione SOA per prestazioni di progettazione ed esecuzione non sia sufficiente a soddisfare tutti i requisiti, i concorrenti dimostrano il possesso degli stessi attraverso l'associazione in raggruppamento temporaneo ovvero l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del Codice.
2. Al progettista indicato o associato si applicano i requisiti indicati al paragrafo 7.2, commi 2 e seguenti.

7.2 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI APPLICABILI AI SOGGETTI IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA PER PRESTAZIONI DI SOLA COSTRUZIONE

1. Le imprese in possesso dell'attestazione **SOA per prestazioni di sola esecuzione** dimostrano il possesso dei requisiti previsti per l'attività di progettazione di cui al comma 3, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del Codice.
2. I requisiti speciali fissati **a pena di esclusione** per il progettista indicato o associato sono i seguenti:
 - a) **(requisiti di idoneità)**: possesso dei requisiti di cui alla parte V dell'allegato II.14 al Codice. **In caso di operatore economico plurisoggettivo, i requisiti sono posseduti da ciascun professionista.**
 - b) **(requisiti di capacità tecnica professionale)**: un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di trasmissione delle lettere di invito (pubblicazione della RDO) e relativi a lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella A, il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, sia almeno pari a **2 volte** l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. **In caso di operatore economico plurisoggettivo, il presente requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso. In ogni caso, resta fermo l'obbligo da parte di ciascun componente del raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto.**

Tabella A – Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

| Categoria e ID opere | ID opere | Valore delle opere (€) | Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi |
|----------------------|----------|------------------------|---|
| Edilizia | E.20 | 1.565.223,02 | 3.130.446,04 |
| Impianti | IA.03 | 420.946,86 | 841.893,72 |
| Impianti | IA.01 | 199.067,87 | 398.135,74 |
| Totale | | 2.185.237,75 | 4.370.475,50 |

- c) **(requisiti di capacità tecnica professionale)**: servizi "di punta" di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di trasmissione delle lettere di invito (pubblicazione della RDO), con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella B, **due servizi** di ingegneria relativi a lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento e di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a **0,5 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione

medesima. **In caso di operatore plurisoggettivo, ciascun componente dimostra il possesso del presente requisito limitatamente alla propria quota di esecuzione assunta nell'ambito del raggruppamento.** Fermo restando quanto stabilito al comma 4 e quanto specificato al periodo precedente, si precisa che ciascuno dei due servizi dovrà includere tutte le classi e categorie elencate nella tabella B.

Tabella B – Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta

| Categoria e ID opere | ID opere | Valore delle opere (€) | Importo complessivo minimo per i servizi di punta |
|----------------------|----------|------------------------|---|
| Edilizia | E.20 | 1.565.223,02 | 782.611,51 |
| Impianti | IA.03 | 420.946,86 | 210.473,43 |
| Impianti | IA.01 | 199.067,87 | 99.533,94 |
| Totale | | 2.185.237,75 | 1.092.618,88 |

- d) **(requisiti di capacità economico finanziaria):** Fatturato globale maturato nei migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di trasmissione delle lettere di invito pari ad almeno il doppio dell'importo del servizio posto a base di gara (euro 122.941,10 IVA esclusa). **In caso di operatore plurisoggettivo il presente requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.**
3. Il concorrente dichiara il possesso dei requisiti di cui al comma precedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio, da caricare nella sezione "dichiarazioni concernenti l'attività di progettazione di cui al paragrafo 16.9 (Dichiarazione concernente il possesso dei requisiti per la progettazione);
 4. In relazione ai requisiti speciali di cui al comma 2, lettere b) ed c) si rappresenta che, limitatamente alla categoria "Edilizia", servizi con gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera".
 5. La stazione appaltante comprova il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto pertanto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito ai sensi del comma 6), qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.
 6. La comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale è fornita mediante la presentazione di certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, e tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. Per i servizi di progettazione, svolti anche per committenti privati, non rileva la mancata realizzazione dei lavori.
 7. Tra i servizi valutabili sono ricompresi:
 - a) i servizi di ingegneria aventi ad oggetto attività di progettazione;
 - b) i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, purché formalizzati in un elaborato sottoscritto dal progettista. La stazione appaltante attesta che la variante, redatta nel rispetto dell'articolo 120 del codice, sia stata formalmente verificata, validata ed approvata, indicando il relativo importo in misura necessariamente corrispondente alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;

- c) i progetti vincitori in concorsi di progettazione, da assimilare al progetto di fattibilità tecnica ed economica.”
- 9. La comprova dei requisiti di capacità economico finanziaria è fornita mediante uno dei seguenti documenti:
 - a) per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
 - b) per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
 - c) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.
- 10. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

8. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA – ESECUZIONE DEI LAVORI

- 1. I requisiti di ordine speciale, relativi alle capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale necessari per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, che i concorrenti devono possedere a pena di esclusione, sono dimostrati mediante il possesso di attestazione di qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare, secondo quanto specificato agli articoli seguenti.
- 2. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).
- 3. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.
- 4. L'attestazione di qualificazione è rilasciata da apposita società-organismo di attestazione (SOA) autorizzata dall'ANAC ai sensi dell'allegato II.12 al Codice.
- 5. La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori posti a base di gara.
- 6. Il concorrente che non sia in possesso di attestazione di qualificazione propria nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare, può acquisire i prescritti requisiti di qualificazione mediante costituzione di un raggruppamento temporaneo di concorrenti ai sensi del paragrafo 8.4 (Requisiti di ordine speciale – disciplina applicabile ai raggruppamenti temporanei di concorrenti e ai consorzi ordinari) del presente disciplinare, ovvero mediante l'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'articolo 9 (Avvalimento).

8.1 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI APPLICABILI AI CONSORZI DI COOPERATIVE

- 1. I consorzi di cooperative di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), del Codice eseguono le prestazioni tramite i consorziati espressamente indicati in sede di gara nel documento di gara unico europeo (DGUE). Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.
- 2. L'esecuzione dei lavori da parte dei consorziati non costituisce subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.
- 3. I consorzi di cui al presente paragrafo utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

8.2 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI APPLICABILI AI CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE

- 1. I consorzi di imprese artigiane di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), del Codice eseguono le prestazioni in proprio ovvero tramite i consorziati espressamente indicati in sede di gara nel documento di gara unico

europeo (DGUE). Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

2. L'esecuzione dei lavori da parte dei consorziati non costituisce subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.
3. I consorzi di cui al presente paragrafo utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

8.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI APPLICABILI AI CONSORZI STABILI

1. I consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), del Codice eseguono i lavori con la propria struttura o tramite i consorziati espressamente indicati in sede di gara nel documento di gara unico europeo (DGUE).
2. In caso di lavori eseguiti esclusivamente con la propria struttura, senza designare imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle consorziate.
3. In caso di lavori eseguiti tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.
4. L'esecuzione dei lavori da parte dei consorziati non costituisce subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.
5. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.

8.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI APPLICABILI AI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI E AI CONSORZI ORDINARI

1. Gli operatori economici possono partecipare alla procedura di affidamento in qualità raggruppamenti ordinari di concorrenti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del Codice ovvero in qualità di consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f) del Codice.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare offerta anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
3. L'offerta degli operatori economici raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei fornitori e di eventuali subappaltatori.
4. I soggetti di cui al comma 1 del presente paragrafo, sia costituiti che costituendi, sono ammessi alla gara se i singoli soggetti che vi partecipano possiedono complessivamente i requisiti di capacità tecnica e finanziaria richiesti.
5. I soggetti di cui al comma 1 possono stabilire liberamente le quote di partecipazione al raggruppamento o al consorzio, entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dal singolo associato o consorziato. In sede di offerta sono specificate le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.
6. I lavori sono eseguiti dagli operatori economici riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dai singoli operatori economici interessati.
7. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti per la partecipazione alla presente procedura, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
8. La partecipazione dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma

individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

9. AVVALIMENTO

1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, il concorrente può soddisfare i requisiti di qualificazione di cui all'articolo 8 ricorrendo ai requisiti di altro soggetto, mediante l'istituto dell'avvalimento.
2. Ai sensi dell'articolo 104, comma 11 del Codice, trattandosi di lavorazioni caratterizzate da notevole contenuto tecnologico, le attività riconducibili alla **categoria scorporabile OS 30** dovranno essere svolte direttamente dall'offerente, ovvero, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento. Per tale categoria è pertanto **vietato l'avvalimento**.
3. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o al miglioramento dell'offerta.
4. In caso di avvalimento tecnico operativo, le dotazioni tecniche e le risorse messe a disposizione sono quelle che avrebbero consentito al concorrente di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.
5. Qualora il soggetto che presta i requisiti sia un consorzio non necessario di cui all'articolo 67 del codice, possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dal consorzio stesso in proprio, e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA.
6. Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
7. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento.
8. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.
9. Il soggetto ausiliario deve:
 - a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 6 (Requisiti di ordine generale ed altre cause di esclusione) e di quelli di cui all'articolo 7 (Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova – disciplina generale) oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
 - b) Impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.
10. Il concorrente allega alla documentazione a corredo dell'offerta il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, l'attestazione SOA dell'ausiliario rilasciata dall'ANAC, la dichiarazione di impegno di cui al comma 9, lettera b) ed il DGUE.
11. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Si raccomanda a tal fine di apporre la marca temporale sul contratto di avvalimento stipulato.
12. Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.
13. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro

ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

10. SUBAPPALTO

1. **Tutte le prestazioni e le lavorazioni oggetto del presente affidamento sono subappaltabili ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice nei limiti del successivo comma 2.** Ai sensi dell'articolo 119, comma 17, del Codice, vista la natura dei lavori da eseguire, all'interno di un Istituto penitenziario, nel quale è presente sia la popolazione detenuta che le forze di polizia penitenziaria, tenuto conto della necessità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere, di conseguire una tutela più intensa delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza degli operatori presenti nonché di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali in ambiente penitenziario, **tutte le lavorazioni oggetto dell'appalto non possono costituire oggetto di ulteriore subappalto.**
2. È vietato affidare in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. L'affidatario, pertanto, potrà subappaltare le lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente in misura inferiore al 50%, mentre sarà a messo a subappaltare le lavorazioni di cui alle ulteriori categorie scorporabili fino al 100% del loro valore.
3. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese. L'operatore economico può indicare una diversa soglia minima di affidamento che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese, motivando le ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento nella dichiarazione di cui al paragrafo 16.6 (Dichiarazioni ulteriori).
4. Ai fini dell'autorizzazione del subappalto, il concorrente è tenuto ad indicare puntualmente, nel proprio DGUE, (i) le categorie di opere generali o specializzate che intende affidare in subappalto, (ii) nell'ambito di ciascuna categoria, la descrizione delle suddette lavorazioni, e (iii) la relativa quota, espressa in percentuale, rispetto all'ammontare della categoria.
5. Il subappalto delle prestazioni sarà autorizzato, al verificarsi delle seguenti ulteriori condizioni:
 - a) Il subappaltatore è qualificato per le lavorazioni o prestazioni da eseguire;
 - b) Non sussistono a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui agli artt. 94-98 del Codice.
6. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.
7. Per la disciplina di dettaglio del subappalto, si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto e alle disposizioni dell'articolo 119 del Codice.

11. GARANZIA PROVVISORIA

1. Per la partecipazione alla presente procedura di affidamento non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria.

12. FACOLTÀ DI SOPRALLUOGO

1. Il concorrente ha facoltà di effettuare il sopralluogo degli ambienti oggetto delle lavorazioni.
2. La visione dei luoghi dovrà essere concordata con la **Direzione della Casa circondariale di Roma Rebibbia Nuovo Complesso**, Via Raffaele Majetti, 70 - CAP 00156 - Roma - tel. 06.439801- cc.rebibbianc.roma@giustizia.it, prot.cc.rebibbianc.roma@giustiziacert.it.
3. La richiesta di sopralluogo, trattandosi di struttura penitenziaria soggetta a protocolli di sicurezza interna, deve essere presentata con congruo anticipo, di almeno 2 giorni lavorativi, al fine di consentire i controlli sul personale incaricato al sopralluogo, prima di autorizzarne l'accesso alla struttura. Qualora tale autorizzazione sia negata, il concorrente ha facoltà di reiterare la richiesta di cui al periodo precedente, indicando diverso soggetto.
4. Il sopralluogo deve essere effettuato dal legale rappresentante/direttore tecnico risultanti dalla visura camerale o dall'attestazione SOA, in possesso di documento di identificazione in corso di validità o da altro soggetto diverso dal rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

5. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.
6. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti *non ancora costituiti*, il sopralluogo è effettuato dal rappresentante legale dell'operatore economico che ha ricevuto l'invito, fatta salva la facoltà di delega ai sensi del comma 4 ai soggetti di una delle imprese mandanti o di altro consorziato.
8. In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

1. I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, al pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 1, commi 65 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 per un importo pari ad **euro 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> Le indicazioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili nella pagina web indicata al comma precedente.
2. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il concorrente dimostra l'adempimento caricando l'attestazione generata dal sito ANAC ai sensi del paragrafo 16.7 del presente disciplinare.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA

1. L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.
2. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.
3. L'offerta e l'ulteriore documentazione devono essere redatte **come documento informatico e sottoscritte con firma digitale, preferibilmente in formato PAdES**, o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
4. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
5. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005.
6. L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 17.00 del giorno lunedì 7 luglio 2025** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.
7. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.
8. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. **Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.**
9. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 2.1 (Piattaforma telematica di negoziazione).

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. L'offerta è composta dalla documentazione amministrativa, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica.
2. L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.
3. **Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi, e la documentazione di progetto.**

4. La documentazione che compone l'offerta deve essere redatta in lingua italiana.
5. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituenti) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
6. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.
7. L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
8. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
9. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le *carenze* della documentazione amministrativa, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica ed economica.
2. Con la medesima procedura può essere sanata ogni *omissione, inesattezza o irregolarità* di ogni documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica ed economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.
3. In particolare:
 - a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
 - b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 - c) il difetto di sottoscrizione della documentazione amministrativa, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
4. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché le modalità di trasmissione della documentazione richiesta.
5. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
6. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
7. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica, economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'operatore economico carica nelle apposite sezioni della Piattaforma la seguente documentazione:
 - a) Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui al paragrafo 16.1;
 - b) Documentazione in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui al paragrafo 16.2;
 - c) Documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo 16.3;
 - d) Documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 16.4;

- e) Documentazione per la capacità tecnica e finanziaria di cui al paragrafo 16.5;
- f) Dichiarazioni ulteriori concernenti il CCNL applicato al personale, la riserva di subappalto a PMI, le clausole sociali e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 6.2 del disciplinare di cui al paragrafo 16.6;
- g) Attestazione di pagamento del contributo all'ANAC di cui al paragrafo 16.7;
- h) Accettazione del patto di integrità di cui al paragrafo 16.8;
- i) Dichiarazione concernente il possesso dei requisiti di progettazione di cui al paragrafo 16.9;
- j) Eventuale procura.

16.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

1. Nelle more della completa digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, che consentirà la presentazione digitale del DGUE attraverso le piattaforme digitali e l'interoperabilità dello stesso con il FVOE, il concorrente è tenuto a predisporre e caricare nell'apposita sezione del MePA il proprio DGUE secondo il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante.
2. L'operatore economico dichiara, nell'apposita sezione del documento (ovvero in apposito allegato al DGUE ove il numero dei soggetti non renda tale opzione agevole), tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3.
3. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.
4. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al comma precedente.
5. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.
6. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:
 - a) le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara;
 - b) gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h), del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara;
 - c) i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara;
 - d) tutti gli altri comportamenti che possono astrattamente assumere rilevanza ai sensi dell'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara.
7. La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.
8. **Con riferimento alle cause di esclusione di cui al comma 6, l'operatore economico fornisce, in separato documento, una dichiarazione puntuale e compiuta delle vicende, degli atti e dei fatti astrattamente rilevanti al fine di consentire alla stazione appaltante la valutazione di competenza circa l'affidabilità del concorrente.**
9. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.
10. L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.
11. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione

appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

12. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.
13. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.
14. Un distinto documento di gara unico europeo è presentato e sottoscritto ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
 - a) dal concorrente che partecipa in forma singola;
 - b) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti e non ancora costituiti, da ciascuno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
 - c) nel caso di consorzio di cooperative, di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici;
 - d) nel caso di aggregazioni di retisti, dal soggetto dotato di rappresentanza e dai soggetti che parteciperanno all'esecuzione dei lavori.
15. I documenti sono firmati dal legale rappresentante dei soggetti indicati al comma precedente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

16.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

1. Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
2. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

1. L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante la presentazione di un proprio DGUE.
2. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega inoltre:
 - a) la dichiarazione di impegno dell'ausiliaria nei confronti della stazione appaltante;
 - b) il contratto di avvalimento;
 - c) l'attestazione SOA.

16.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

1. **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**
 - a) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - b) dichiarazione delle categorie di lavori e delle relative percentuali rispetto al totale contrattuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
2. **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
 - b) dichiarazione delle categorie di lavori e delle relative percentuali rispetto al totale contrattuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
3. **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:**
 - a) dichiarazione sottoscritta da ciascun concorrente, attestante:

1. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
3. le categorie di lavori e le relative percentuali rispetto al totale della rispettiva categoria che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ovvero, in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, **le categorie e ID opere che saranno eseguite dai singoli, con relativa quota percentuale, che saranno eseguite dai singoli professionisti nonché indicazione (nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12).**
4. **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**
 - a) copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
 - b) dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - c) dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle categorie di lavori e le relative percentuali rispetto al totale contrattuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
5. **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**
 - a) copia del contratto di rete;
 - b) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
 - c) dichiarazione delle categorie di lavori e le relative percentuali rispetto al totale contrattuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16.5 DOCUMENTAZIONE PER LA CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

1. Il concorrente dichiara nella parte II del DGUE i dati relativi all'attestazione SOA posseduta e indica le relative categorie e classifiche rilevanti per l'affidamento in oggetto nonché la data di scadenza dell'attestazione. In caso di operatori plurisoggettivi, tale indicazione è riportata nel DGUE compilato da ciascuno dei soggetti che intervengono nella procedura.

16.6 DICHIARAZIONI ULTERIORI

1. Il concorrente carica sul Me.PA la dichiarazione, redatta secondo il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante, in cui indica il CCNL applicato al personale, il rispetto della percentuale minima di subappalto dedicata alle micro e piccole medie imprese e delle clausole sociali.
2. Si applica il paragrafo 16.1, commi 12 e 13 (Documento di gara unico europeo).

16.7 ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'ANAC

1. Il concorrente carica sul Me.PA l'attestazione di pagamento del contributo all'ANAC secondo il modello generato dal sito dell'Autorità.

16.8 ACCETTAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ

1. Il concorrente carica sul Me.PA il patto di integrità, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sottoscritto per accettazione.
2. Il patto è sottoscritto ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
 - a) dal concorrente che partecipa in forma singola;
 - b) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
 - c) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i

- soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- d) nel caso di aggregazioni di retisti:
1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

16.9 DICHIARAZIONE CONCERNENTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI PROGETTAZIONE

1. Il concorrente allega in questa sezione le dichiarazioni sostitutive inerenti al possesso dei requisiti speciali richiesti per l'attività del progettista associato o indicato.
2. La documentazione è sottoscritta con firma digitale sia dal concorrente che dal progettista.

17. OFFERTA TECNICA

17.1 COMPOSIZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E INDICAZIONI GENERALI

1. L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nell'apposita sezione della Piattaforma. I documenti che compongono l'offerta tecnica sono firmati secondo le modalità previste al precedente paragrafo 16.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
 - a) **(a pena di esclusione)** Una **Relazione tecnica** composta da non oltre 20 (venti) facciate di formato A4, all'interno della quale siano illustrate le proposte migliorative di cui al Criterio 1 - miglorie proposte sul progetto definitivo posto a base di gara. Il concorrente ha facoltà di allegare un numero massimo di 10 tavole grafico-illustrative in formato .pdf e le schede tecniche dei materiali che ritiene opportuno a supporto delle proposte migliorative.
(a pena di esclusione) Un **documento denominato "Offerta tecnica"**, compilato attraverso il sistema, scaricato in formato .pdf e debitamente sottoscritto, nel quale dovranno essere valorizzati gli elementi di cui ai criteri tabellari e quantitativi di seguito indicati ed esplicitati nei successivi paragrafi:
 1. Criterio 2 - struttura organizzativa e operativa;
 2. Criterio 3 - caratteristiche della garanzia/ciclo di vita;
 3. Criterio 4 - sistemi di gestione ambientale.
2. A corredo degli elementi dell'offerta tecnica di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, dovranno essere prodotti gli allegati richiesti nei paragrafi successivi.
3. Per la trasmissione di detti documenti si tenga presente che il Sistema accetta il caricamento di documenti non superiori a 16 MB. In relazione alla dimensione dei file potrebbe rendersi necessario la trasmissione di detta documentazione suddivisa in più file.
4. Tutti i documenti costituenti gli elementi qualitativi debbono essere elaborati in italiano e in modo chiaro e dettagliato. La proposta migliorativa non può configurarsi come variante al progetto definitivo posto a base di gara.
5. Tutte le miglorie (soluzioni, prodotti ecc.) che si offrono devono intendersi comprese nell'offerta economica.
6. L'operatore economico allega nell'apposita sezione del sistema denominata **"Eventuale documentazione coperta da riservatezza"** una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione

appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

7. In alternativa alla presentazione della Relazione tecnica e relativi allegati, il concorrente che non intenda offrire alcuna proposta migliorativa rispetto ai minimi previsti nel progetto, inserirà nella suindicata sezione del Sistema, un'apposita dichiarazione, firmata digitalmente, attestante il rispetto delle condizioni minime previste dalla documentazione di progetto. In tal caso non sarà attribuito alcun punteggio tra quelli previsti al paragrafo 17.3 del presente disciplinare.
8. **La documentazione amministrativa e quella relativa all'offerta tecnica non devono contenere, a pena di esclusione dalla gara, alcun elemento o dato facente parte dell'offerta economica o dai quali possa essere desunta (direttamente o indirettamente) l'offerta economica.**
9. Non sono ammissibili e comportano l'esclusione del concorrente le offerte tecniche che, in relazione ad uno o più di uno degli elementi di valutazione di seguito indicati:
 - a) eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili, in violazione del divieto di varianti;
 - b) esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che impediscano una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia lasciata alla stazione appaltante;
 - c) prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
 - d) sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni normative imperative o inderogabili.
 - e) l'offerta tecnica, inoltre, non può comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico dell'Amministrazione. L'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta pertanto invariabile rispetto alla predetta offerta tecnica.
10. Le offerte presentate e accettate ed ammesse dalla Commissione di gara dovranno essere realizzate, in caso di aggiudicazione, in modo idoneo e conforme al progetto posto a base di gara, tecnicamente integrate con il medesimo, adeguate agli obiettivi perseguiti dalla stazione appaltante con il presente affidamento, rispettose di tutte le norme e delle prescrizioni richieste dai vari Enti deputati al rilascio dei permessi, autorizzazioni e/o nulla osta, nonché quantitativamente complete, indipendentemente dalla documentazione consegnata ai fini della valutazione in sede di gara.
11. Il concorrente proponente accetta il progetto a base di gara, ritenendolo in ogni sua parte perfettamente idoneo e realizzabile, sia a norma di legge che per la sua esecuzione a regola d'arte. Inoltre il concorrente dovrà essere nella condizione e nelle possibilità di eseguire l'intera opera, comprensiva delle migliorie offerte, in modo perfettamente conforme, integrabile e congruo con lo stesso progetto a base di gara e con le relative normative vigenti. Pertanto, in caso di aggiudicazione, il concorrente dovrà eseguire in ogni sua parte il progetto a base di gara, comprensivo di tutte le offerte tecniche-migliorative proposte e ritenute ammissibili dalla Commissione di gara, le quali avranno carattere vincolante per il concorrente e dovranno essere ottemperate nell'esecuzione dei lavori appaltati.
12. Le soluzioni tecnico-migliorative proposte dovranno riguardare tutti i criteri e non saranno considerati e valutati aspetti diversi non attinenti. Nel caso in cui per alcuni criteri non venga presentata una proposta migliorativa, non verrà eseguita alcuna valutazione e verrà attribuito punteggio pari a zero. Qualora l'offerta volta a soddisfare uno dei criteri migliorativi dovesse essere carente per la mancata o parziale presentazione delle informazioni e della documentazione richiesta con il presente disciplinare, oppure per la presentazione di documenti, dati ed informazioni difformi o carenti rispetto ai documenti a base di gara, o addirittura contraddittori fra loro, la Commissione giudicatrice potrà assegnare valore pari a zero. In ogni caso, nell'eventualità di aggiudicazione dei lavori, il concorrente dovrà comunque realizzare a regola d'arte e a norma di legge tutti i miglioramenti offerti ed ammessi che abbiano ottenuto un qualsiasi punteggio diverso da zero.
13. Ai fini contrattuali avranno valore esclusivamente i documenti forniti dalla Stazione Appaltante integrati con quelli relativi ai miglioramenti presentati ed ammessi in sede di gara. Tutti i documenti presentati relativamente a ciascun miglioramento offerto dovranno riportare informazioni e dati allineati fra loro, senza lasciare spazio ad interpretazioni in merito al miglioramento proposto o a parti di esso.

17.2 SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DELL'OFFERTA TECNICA

1. La Relazione tecnica e l'ulteriore documentazione di cui si compone l'offerta tecnica, compresi gli allegati, devono essere sottoscritti ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005, **a pena di esclusione dalla gara**:
 - a) dal concorrente che partecipa in forma singola;
 - b) dal concorrente nel caso di consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. b), c) e d);
 - c) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
 - d) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
 - e) nel caso di aggregazioni di retisti:
 1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
2. La documentazione tecnica è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura nella sezione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera i). Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

17.3 CRITERIO 1 – MIGLIORIE PROPOSTE SUL PROGETTO DEFINITIVO A BASE DI GARA (MAX PUNTI 48)

17.3.1 SUB CRITERIO 1.1. – QUALITÀ MATERIALI E PRODOTTI IMPIEGATI (Max punti 30 – Modalità attribuzione: discrezionale)

1. Saranno valutate le proposte che prevedano l'impiego di materiali con caratteristiche tecniche che, a parità di conseguimento delle obbligazioni di risultato e del rispetto delle buone regole dell'arte, possano assicurare comprovati vantaggi in termini di **durabilità e manutenibilità nel tempo**, maggiori di quelli ottenibili con i materiali previsti dal progetto a base di gara, nonché conformi ai criteri di sostenibilità ambientale, in particolare relative a:
 - a) Tinteggiature;
 - b) Pavimentazioni e rivestimenti;
 - c) Impianti termico e idrico sanitario - innovazioni antispreco - recupero delle acque coniugando risparmio idrico ed economico;
 - d) Impianto elettrico – Risparmio energetico;
2. La valutazione di tale sub-criterio avviene sulla base dei parametri evidenziati nella Tabella1 (durabilità, efficienza, manutenibilità), allegata al presente disciplinare.

17.3.2 SUB CRITERIO 1.2. – GESTIONE DELLE UTENZE ELETTRICHE ENERGIVORE (Max punti 10 – Modalità attribuzione: discrezionale)

1. Saranno valutate le proposte di miglioramento della gestione delle utenze elettriche più energivore (piastre ad induzione, lavatrici) in particolare modo sulla gestione della contemporaneità dei carichi e sulla possibilità di contabilizzazione e addebito individuale del consumo elettrico.

17.3.3 SUB CRITERIO 1.3 – ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Max punti 8 – Modalità attribuzione:

discrezionale)

1. Sarà valutato il programma di cantierizzazione che consenta di ottimizzare le risorse, ridurre le interferenze e permetta di minimizzare gli eventuali disagi ai terzi e che illustri in maniera puntuale la migliore organizzazione del cantiere articolata secondo macrofasi di lavorazione e in particolare:
 - a) **Impatto acustico:** durante le fasi lavorative per la realizzazione dell'opera, si potranno verificare emissioni rumorose con picchi superiori ai valori limite stabilite dalle norme vigenti, dovute all'impiego di mezzi meccanici e alla lavorazione stessa. Al fine di limitare emissioni sonore si dovrà valutare la necessità di applicare delle misure di mitigazione al fine di consentire il rispetto dei limiti sonori previsti dalle normative vigenti;
 - b) **Eventuale riutilizzo di materiali:** il materiale di risulta, derivato dalle demolizioni e rimozioni e di scavo dovrà essere il più possibile reimpiegato per la realizzazione dell'opera stessa e smaltito previa dimostrazione dell'impossibilità del recupero o riutilizzo. Risulta comunque a cura dell'offerente definire quali saranno le modalità e quantità di riutilizzo dei materiali di scavo e per l'intervento in questione.
 - c) **Emissioni polveri:** indicare quali saranno gli accorgimenti per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali da costruzione e dei mezzi.

17.4 CRITERIO 2 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA E OPERATIVA (MAX PUNTI 25,50)

1. Tale criterio va nella direzione di ottenere informazioni per valutare la qualità dell'organizzazione del personale impiegato, della solidità economica, dell'esperienze lavorative che l'offerente intende mettere a disposizione nello svolgimento delle attività richieste.

17.4.1 SUB CRITERIO 2.1 – CARATTERISTICHE DEL DIRETTORE TECNICO (Max punti 2,5 – modalità attribuzione: tabellare)

1. Ai fini della valutazione del presente sub criterio dovranno essere compilate le sezioni della scheda tecnica presente a sistema (cfr. par. 17, comma 1, lettera b), presente disciplinare) relative al livello di istruzione e dell'esperienza lavorativa posseduta dal Direttore tecnico dell'operatore economico.
2. A corredo della dichiarazione di cui sopra dovrà essere inoltre **allegato** il CV dello stesso da cui si evinca con chiarezza i titoli di studio posseduti, l'esperienza maturata nel settore ed i corsi di formazione svolti. Il CV potrà inoltre indicare le eventuali ulteriori qualifiche, i titoli e le esperienze professionali maturate con l'impresa concorrente.
3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio all'esperienza lavorativa (sia minimale, fissata in 3 anni, che premiale, fissata in 5 anni) è necessario che la stessa descritta in dettaglio nel CV con indicazione di una data precisa per inizio e fine incarico. Ai fini del calcolo della durata dell'esperienza, sarà considerata valida l'esperienza maturata, anche in più commesse, purché non contemporanee, fino al termine di presentazione dell'offerta.
4. Con riferimento sia al titolo di studio che all'esperienza lavorativa si precisa che il punteggio relativo al livello superiore previsto nella Tabella 1 assorbe il punteggio relativo al livello inferiore, che pertanto non sarà ulteriormente attribuito.
5. In caso di discordanza tra i requisiti indicati nella scheda tecnica e quanto risultante dal CV prevale il dato desunto da quest'ultimo documento. Allo stesso modo, qualora il concorrente non indichi il possesso dei requisiti previsti ovvero ometta di allegare il CV, verrà assegnato un punteggio pari a zero.
6. **In caso di operatore economico plurisoggettivo, i requisiti premiali relativi al direttore tecnico devono essere posseduti con riferimento alla mandataria capogruppo. Non è possibile frazionare e cumulare i requisiti con le mandanti.**

17.4.2 SUB CRITERIO 2.2 – CERTIFICAZIONI POSSEDUTE DAL CONCORRENTE - QUALITÀ (Max punti 14 – Modalità attribuzione: tabellare)

e

17.4.3 SUB CRITERIO 2.3 – CERTIFICAZIONI POSSEDUTE DAL CONCORRENTE – RATING DI IMPRESA (Max punti 5 – Modalità attribuzione: tabellare)

1. Ai fini della valutazione dei predetti subcriteri dovranno essere compilate le apposite sezioni le

corrispondenti sezioni della scheda tecnica presente a sistema (cfr. par. 17, comma 1, lettera b), presente disciplinare), e dovranno essere allegate le copie delle certificazioni stesse, firmate digitalmente per conformità agli originali.

2. Il punteggio attribuito per il possesso delle certificazioni è indicato nella Tabella 1.
3. Per i suddetti subcriteri qualora il concorrente non indicasse il possesso delle certificazioni previste ovvero omettesse di allegarne copia, verrà assegnato un punteggio pari a zero.
4. **In caso di operatore economico plurisoggettivo, ai fini dell'attribuzione dei vari sottopunteggi di cui al subcriterio 2.2, è sufficiente che il singolo certificato sia posseduto ed allegato da almeno una delle imprese del raggruppamento che si occuperà dell'esecuzione dei lavori. In caso contrario si attribuirà un punteggio pari a 0.**
5. **In caso di operatore economico plurisoggettivo, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al criterio 2.3, è necessario che tutti i componenti del raggruppamento che si occupano della esecuzione dei lavori siano in possesso del proprio rating di legalità. Qualora i singoli componenti possiedano rating di legalità differenti, la Commissione attribuirà il punteggio corrispondente al rating inferiore comune a tutti i componenti.**

17.4.4 SUB CRITERIO 2.4 – LAVORAZIONE DI PUNTA (Max punti 1,0 – Modalità attribuzione: quantitativa)

1. Con il predetto sub criterio verrà valutata la capacità del concorrente di eseguire lavori di complessità e valore economico medio-alto, mediante l'avvenuta ultimazione di un intervento di punta iniziato e completato nel decennio 2014-2024 di natura analoga a quella oggetto dell'appalto (Cat. OG1) e relativo a manutenzione straordinaria di edifici di interesse pubblico.
2. Sono considerate iniziate ed ultimate nel predetto decennio le lavorazioni *eseguite* nel suddetto periodo e certificate mediante certificato di esecuzione lavori (di seguito CEL), anche se emessi successivamente al 2024.
3. Qualora il CEL prodotto preveda più categorie di lavorazioni sarà valutato solo l'importo delle categorie oggetto dell'appalto (Cat. OG1) desunto dal CEL.
4. Qualora il CEL presentato faccia riferimento ad appalti in accordo quadro, il CEL dovrà essere accompagnato da una dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 resa e sottoscritta dal RUP o dal Direttore dei lavori che hanno diretto l'appalto, che asseveri la tipologia e l'importo dell'intervento di punta eseguito all'interno dell'accordo quadro ed i tempi di esecuzione dello stesso (inizio e fine dell'intervento di punta).
5. Il concorrente dovrà indicare l'importo del lavoro di punta di cui al presente sub criterio nell'apposita sezione della scheda tecnica, **allegando** la copia dei CEL rilasciati dalla relativa committenza, firmati digitalmente per conformità agli originali.
6. Ai fini dell'attribuzione del punteggio è previsto un valore soglia pari ad euro **1.500.000** (euro unmilione cinquecentomila/00).
7. Il punteggio massimo raggiungibile verrà attribuito come di seguito riportato:
 - a) **Max punti 0,5** entro il valore soglia di € 1.500.000,00
Il punteggio per ogni concorrente i-esimo sarà attribuito per interpolazione lineare moltiplicando il punteggio massimo conseguibile, per il rapporto tra l'importo soglia e l'importo della lavorazione indicate dal singolo concorrente secondo la seguente formula:

$$PCP_i = PMC \times \frac{IDC_{Evs}}{IMP}$$

Dove:

PCP_i = punteggio conseguito dal concorrente i-esimo

PMC = punteggio massimo conseguibile con importo entro valore soglia = **0,5**

IDC_{Evs} = importo dichiarato dal concorrente i-esimo esclusa l'eventuale eccedenza rispetto al valore di soglia indicato dalla stazione appaltante

IMP = importo soglia indicato dalla Stazione Appaltante = € 1.500.000

- b) **Max punti 1,0** per gli importi superiori al valore soglia indicato dalla Stazione Appaltante.

Il punteggio verrà attribuito per interpolazione lineare tra l'importo massimo dichiarato tra tutti i concorrenti che hanno realizzato lavorazioni di importo superiore al valore soglia e l'importo del concorrente i-esimo secondo la seguente formula:

$$PCB_i = (IDC - IMP) \times \frac{PB_n}{IMP_{max} - IMP}$$

Dove:

PCB_i = punteggio conseguito dal concorrente i-esimo

PB_n = punteggio bonus per importo superiore al valore soglia = 1,0

IDC = importo dichiarato dal concorrente i-esimo

IMP_{max} = importo massimo tra tutti quelli dichiarati dai concorrenti

IMP = valore soglia indicata dalla Stazione Appaltante = € 1.500.000,00

8. Qualora non dovesse persistere da parte del concorrente il requisito minimo rispetto al valore di soglia verrà assegnato un punteggio PCB_i pari a zero.
9. Il punteggio massimo raggiungibile verrà attribuito come di seguito riportato:

$$Punteggio\ totale\ sub\ criterio = PCP_i + PCB_i$$

10. **In caso di operatore economico plurisoggettivo, i requisiti premiali relativi alla lavorazione di punta sono dimostrati singolarmente dalla mandataria capogruppo. Non è possibile frazionare e cumulare i requisiti con le mandanti.**

17.4.5 SUB CRITERIO 2.5 – PARI OPPORTUNITÀ DI GENERE E GENERAZIONALE (Max punti 3,0 – Modalità attribuzione: tabellare)

1. Per l'assegnazione del punteggio il concorrente dovrà fornire una dichiarazione attestante l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad assicurare per l'intera durata del contratto una quota di nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, riservata sia all'occupazione giovanile (giovani con età inferiore ai 36 anni) sia all'occupazione femminile, e in misura superiore a quella minimale prevista al paragrafo 5.1.
2. Le risorse dovranno essere dipendenti di nuova assunzione, direttamente da parte del concorrente, con esclusione dei dipendenti di subappaltatori e/o subfornitori o altro personale a qualsiasi titolo operante per l'esecuzione del contratto di cui alla presente procedura di gara. Il numero delle risorse per le quali il concorrente si è impegnato dovrà permanere per l'intera durata del contratto e, in caso di recesso del rapporto di lavoro, dovranno essere tempestivamente sostituite. L'Amministrazione si riserva verifiche in ogni fase del procedimento.
3. Sarà assegnato 1 punto per l'impegno a riservare una percentuale di nuova occupazione giovanile e femminile superiore al 30% e inferiore al 40% e 3 punti per una percentuale superiore al 40 (tale punteggio assorbe il punteggio relativo alla percentuale inferiore).
4. Per l'assegnazione del punteggio il concorrente dovrà indicare la percentuale premiale di nuove assunzioni che si impegna a riservare nella apposita sezione della scheda tecnica (cfr. par. 17, comma 1, lettera b), presente disciplinare) ed **allegare** la dichiarazione di cui al punto 1.
5. Qualora il concorrente non indicasse il possesso della certificazione prevista ovvero omettesse di allegarne copia, verrà assegnato un punteggio pari a zero.
6. **In caso di operatore economico plurisoggettivo, ai fini dell'attribuzione del punteggio, il requisito premiale è dimostrato complessivamente dai componenti.**

17.5 CRITERIO 3 – CARATTERISTICHE TECNICO FUNZIONALI - CICLO DI VITA (MAX PUNTI 5,0)

17.5.1 SUB CRITERIO 3.1 - DISPONIBILITÀ AD ESTENDERE LA DURATA DELLA GARANZIA - PROGRAMMA DI MANUTENZIONE (Max punti 5 – Modalità attribuzione: quantitativa).

1. Fermo restando l'obbligo dell'impresa di garantire da difformità e vizi, secondo la normativa vigente, la qualità dei materiali, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impianti realizzati per la durata di 24 mesi decorrenti dalla data di collaudo ovvero dalle date dei verbali di consegna per uso anticipato, al

concorrente viene richiesta la disponibilità ad estendere la durata della suddetta garanzia assicurativa postuma.

2. All'uopo si precisa che:
 - a) per *difformità* si intende una discordanza nell'opera rispetto a quanto stabilito nelle prescrizioni contrattuali;
 - b) per *vizio* si intende ogni carenza dell'opera rispetto alla regola d'arte che incide su aspetti qualitativi e funzionali.
3. Nello specifico il concorrente dovrà indicare nell'apposita sezione della scheda tecnica presente a sistema (cfr. par. 17, comma 1, lettera b), presente disciplinare), i mesi di estensione della garanzia **ulteriori rispetto alla garanzia di base pari a 24 mesi** e dovrà allegare il seguente documento:
 - a) **Dichiarazione di impegno del concorrente** - Il concorrente dovrà produrre ed allegare idonea dichiarazione, redatta ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, con cui si impegna a costituire una garanzia (mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa) a favore della stazione appaltante nella misura del 10% del valore degli impianti realizzati *a garanzia della qualità dei materiali, del montaggio e del regolare funzionamento degli impianti realizzati* per l'appalto in oggetto. La garanzia dovrà avere la durata pari a 24 mesi oltre a quelli di estensione offerti e dovrà decorrere dalla data di collaudo o regolare esecuzione, ovvero dalle date dei verbali di consegna per uso anticipato.
In caso di operatore economico plurisoggettivo, la predetta dichiarazione è sottoscritta con firma digitale da ciascun componente.
4. Il punteggio complessivo sarà attribuito per interpolazione lineare tra il valore di estensibilità massima tra quelle indicate dai concorrenti e quella indicata dal singolo concorrente, secondo la seguente formula:

$$PG = PMC \times \frac{VIC}{VMI}$$

Dove:

PG = punteggio conseguito

PMC = punteggio max conseguibile = 5

VIC = valore indicato dal concorrente espresso in mesi

VMI = valore max tra quelli indicati espresso in mesi

5. La mancata indicazione di un periodo aggiuntivo di garanzia, ovvero la mancata allegazione della dichiarazione di cui alla lettera a) del presente paragrafo comporterà l'assegnazione di un **punteggio pari a zero**.

17.6 CRITERIO 4 – SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE (MAX PUNTI 1,50)

17.6.1 SUB CRITERIO 4.1 - CERTIFICAZIONI POSSEDUTE DAL CONCORRENTE – AMBIENTE (Max punti 1,00 – Modalità attribuzione: tabellare).

1. Ai fini dell'assegnazione del punteggio dovranno essere compilate le corrispondenti sezioni della scheda tecnica presente a sistema (cfr. par. 17, comma 1, lettera b), presente disciplinare), e dovranno essere allegate le copie delle certificazioni stesse, firmate digitalmente per conformità agli originali.
2. Il punteggio attribuito per il possesso delle certificazioni è indicato nella Tabella 1.
3. Per i suddetti subcriteri qualora il concorrente non indicasse il possesso delle certificazioni previste ovvero omettesse di allegarne copia, verrà assegnato un punteggio pari a zero.
4. **In caso di operatore economico plurisoggettivo, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al subcriterio 4.1, è sufficiente che il singolo certificato premiale sia posseduto ed allegato da almeno una delle imprese del raggruppamento che si occuperà dell'esecuzione dei lavori. In caso contrario si attribuirà un punteggio pari a 0.**

17.6.2 SUB CRITERIO 4.2 - ECOSOSTENIBILITÀ DEI MEZZI UTILIZZATI PER IL CANTIERE (max punti 0,5 – modalità attribuzione: quantitativa).

1. Fermo restando che per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato) ai sensi del punto 2.5.3 Allegato 2 del D.M. Ambiente 11 ottobre 2017, al fine del conseguimento del punteggio per il presente sub criterio al concorrente viene richiesto, alla data di pubblicazione della presente procedura, l'impiego per tutta la durata contrattuale di automezzi con standard di emissione non inferiore ad "Euro 6" e/o veicoli ad

alimentazione ecologica (elettrici, ibridi, GPL, metano).

2. Si precisa che si intende per:
 1. **Automezzi**: quelli idonei al trasporto su gomma e dotati di targa, quali a titolo indicativo e non esaustivo: autovetture, autocarri, autobetoniere, etc.;
 2. **Veicoli Euro 6**: norma in vigore dal 1° settembre 2014 per le omologazioni di nuovi modelli, obbligatoria dal 1° settembre 2015 per tutte le vetture di nuova immatricolazione; rientrano nella normativa Euro 6 anche i motori ibridi a energia elettrica oppure con motore completamente elettrico;
3. La commissione, per ciascun automezzo omologato nella categoria Euro 6, attribuirà un sotto-punteggio di punti 1.
4. Il punteggio definitivo per ogni concorrente sarà attribuito per interpolazione lineare secondo la seguente formula:

$$PCE = PMC \times \frac{P_i}{P_{max}}$$

Dove:

PCE = punteggio conseguito dal concorrente i-esimo

PMC = punteggio max conseguibile = 0,5

P_{max} = sottopunteggio attribuito al concorrente più virtuoso

P_i = sottopunteggio attribuito al concorrente i-esimo

5. Il possesso/disponibilità di automezzi ecologici, alla data di pubblicazione della presente procedura e per tutta la durata dell'appalto, dovrà essere espresso nell'apposita sezione nella tabella dei criteri tabellari e quantitativi, e dovrà essere dimostrata con la presentazione di copia del libretto o del contratto di leasing o contratti di noleggio a lungo termine intestato all'impresa concorrente dove sia specificata la categoria nonché la durata dello stesso che dovrà coprire l'intera durata del contratto.
6. Le scansioni della suddetta documentazione dovranno essere accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa partecipante.
7. **In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese ovvero consorzi ordinari, il requisito potrà essere soddisfatto da una sola impresa ovvero potrà essere soddisfatto cumulativamente da tutti soggetti che compongono il raggruppamento/consorzio.**

17.7 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

1. Le offerte tecniche saranno valutate, attribuendo conseguentemente i relativi punteggi, sulla base dei criteri elencati nella *Tabella dei Criteri di Valutazione*, allegata al presente disciplinare (Tabella 1), precisando che:
 - a) per **punteggi discrezionali (D)** si intendono i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice;
 - b) per **punteggi quantitativi (Q)** si intendono i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica;
 - c) per **punteggi tabellari (T)** si intendono i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

17.7 METODO DI CALCOLO PER I PUNTEGGI DISCREZIONALI (D)

1. Per ciascun concorrente (i) e per ciascun sub
2. criterio (j) indicato nella colonna "Punti D. Max" della Tabella 1:
 - a) Ogni commissario, in una o più sedute riservate, attribuirà un coefficiente, variabile tra zero e uno ad intervalli di 0,1, corrispondente ai giudizi di valore sottoindicati, compresi tra non migliorativo/eccellente:

| <u>Coefficiente</u> | <u>Giudizio di valore</u> |
|---------------------|--|
| 1 | L'offerta presenta eccellenti elementi migliorativi in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione rilevando una qualità generale notevolmente apprezzabile |

| | |
|-----|---|
| 0,9 | L'offerta presenta ottimi elementi migliorativi in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione rilevando una qualità generale più che apprezzabile |
| 0,8 | L'offerta presenta buoni elementi migliorativi in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione rilevando una qualità generale apprezzabile |
| 0,7 | L'offerta presenta discreti elementi migliorativi in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione rilevando una qualità generale soddisfacente |
| 0,6 | L'offerta presenta sufficienti elementi migliorativi in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione rilevando una qualità generale solo in parte soddisfacente |
| 0,5 | L'offerta presenta minimi elementi migliorativi in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione |
| 0,4 | L'offerta presenta modesti elementi migliorativi in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione |
| 0,3 | L'offerta presenta modesti e limitati elementi migliorativi in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione |
| 0,2 | L'offerta presenta lievi elementi migliorativi in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione |
| 0,1 | L'offerta presenta lievi e limitati elementi migliorativi in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione |
| 0 | L'offerta non presenta nessun elemento migliorativo in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione |

- b) Verrà determinata la media aritmetica $D_{(i,j)}$ dei coefficienti che ogni commissario assegnerà al concorrente i-esimo per il subcriterio discrezionale j-esimo:
- c) Il punteggio assegnato al concorrente i-esimo per il subcriterio discrezionale j-esimo sarà dunque calcolato come segue:

$$PD_{i,j} = PD_j \times D_{(i,j)}$$

Dove:

PD_j è il punteggio massimo previsto per il subcriterio discrezionale j-esimo ricavato dalla tabella di cui al punto precedente.

- d) I punteggi $PD_{i,j}$ saranno troncati alla seconda cifra decimale.

17.8 METODO DI CALCOLO PER I PUNTEGGI QUANTITATIVI (Q)

- Per ciascun concorrente (i) e per ciascun criterio/subcriterio (k) indicato nella colonna "Punti Q. Max" nella Tabella 1, il relativo punteggio sarà attribuito mediante l'applicazione delle formule matematiche indicate in ciascun sub criterio di riferimento.
- I punteggi saranno troncati alla seconda cifra decimale.

17.9 METODO DI CALCOLO PER I PUNTEGGI TABELLARI (T)

- Per ciascun concorrente (i) e per ciascun criterio/subcriterio (k) indicato nella colonna "Punti T. Max" nella Tabella 1, il relativo punteggio sarà attribuito o non attribuito, automaticamente e in valore assoluto, in ragione dell'offerta o della mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

17.10 DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO COMPLESSIVO

- La commissione, terminata l'attribuzione dei punteggi relativi ai singoli subcriteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T), procederà all'attribuzione del punteggio tecnico complessivo secondo i seguenti passaggi:
 - Sommatoria di tutti i punteggi relativi al medesimo criterio;
 - Prima riparametrizzazione** - se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.
 - Sommatoria dei punteggi riparametrati di tutti i criteri;

- d) **Seconda riparametrazione** - se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

18. OFFERTA ECONOMICA

1. L'operatore economico inserisce la documentazione economica nell'apposita sezione della Piattaforma, che deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:
 - a) il ribasso percentuale sull'importo a base di gara di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c). Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;
 - b) l'indicazione del corrispettivo dell'attività di progettazione, **incluso nel corrispettivo contrattuale come risultante dall'applicazione del ribasso di cui alla lettera a)**;
 - c) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del Codice;
 - d) la stima dei propri costi della manodopera ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del Codice;
 - e) (nel caso previsto al paragrafo 4.4, comma 3) il prospetto dimostrativo dell'equivalenza delle tutele del diverso CCNL applicato, ai sensi del paragrafo 18.1 (Prospetto dimostrativo dell'equivalenza delle tutele dei CCNL).
2. Ai sensi dell'articolo 44 del Codice, l'operatore economico indica separatamente il valore economico del corrispettivo dell'attività progettazione, ricompreso nel prezzo offerto. **Ai sensi delle disposizioni in materia di equo compenso, l'importo della progettazione offerto e indicato nella scheda di offerta di cui al comma 1, lett. b) del presente articolo non potrà eccedere i limiti massimi di riduzione dell'onorario, determinato ai sensi del d.m. 17 giugno 2016, previsti all'articolo 41, comma 14-quater, del Codice.**
3. I costi della manodopera, esposti separatamente all'articolo 4, comma 3, sono inclusi nell'importo soggetto a ribasso (cd. ribasso diretto). Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice, l'operatore economico, attraverso la dichiarazione di cui alla lettera d) del comma 1, è ammesso ad indicare un importo della manodopera inferiore alla stima prodotta da questa stazione appaltante, qualora possa dimostrare che il ribasso complessivo di tale importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. In tale caso sarà attivato il procedimento di verifica della congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 22 del presente disciplinare.
4. Ulteriore documentazione a corredo dell'offerta economica potrà essere caricata nella sezione denominata **"Ulteriore documentazione economica aggiuntiva"**. In particolare, il concorrente potrà inserire le "spiegazioni" di cui all'art. 110 del Codice con riferimento a ciascuna voce di prezzo che concorre a formare l'importo complessivo.
5. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.
6. Ai sensi dell'art. 17, comma 6, del Codice caricando l'offerta sul Sistema, il concorrente riconosce che la stessa è vincolante per un periodo di tempo pari a **180 giorni** decorrenti dal termine per la presentazione
7. Il prezzo offerto dal concorrente si intende comprensivo di tutte le spese e i costi sostenuti, ivi compresi quelli relativi all'Offerta tecnica, e gli utili attesi dall'offerente. I costi della sicurezza aziendale, i costi della manodopera – che per normativa vigente corre l'obbligo di specificare – ed il valore della progettazione costituiscono, pertanto, una quota parte del prezzo complessivamente offerto.
8. Si ribadisce, inoltre, che è responsabilità dell'operatore economico assicurarsi della corretta generazione e caricamento a Sistema dei documenti che costituiscono l'Offerta, non oggetto di soccorso istruttorio.
9. La documentazione economica è sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
 - a) dal concorrente che partecipa in forma singola;
 - b) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
 - c) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
 - d) nel caso di aggregazioni di retisti:
 1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica,

ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- e) nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.
6. La documentazione economica è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

18.1 PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'EQUIVALENZA DELLE TUTELE DEI CCNL

1. Ai sensi del paragrafo 4.4, l'operatore economico che ha dichiarato di applicare un CCNL differente da quello indicato dalla stazione appaltante al comma 1 del medesimo paragrafo, ovvero di altro CCNL che si presume equivalente ai sensi del comma 2, ai fini dell'aggiudicazione è tenuto, **a pena di esclusione**, a produrre ed allegare all'offerta economica un prospetto dimostrativo dell'equivalenza delle tutele dei CCNL predisposto nelle modalità descritte dal presente paragrafo.
2. La dimostrazione dell'equivalenza delle tutele consegue dal raffronto delle tutele economiche e quelle normative tra il contratto indicato all'articolo 4, comma 1 ed il CCNL applicato dall'operatore economico. In alternativa al CCNL di cui al comma 1, il confronto può essere eseguito con il CCNL di cui all'elenco dell'articolo 4, comma 2, maggiormente rispondente alla dimensione e natura giuridica dell'operatore economico.
3. Il prospetto prodotto deve essere suddiviso in due sezioni: sezione A – equivalenza delle tutele economiche e sezione B – equivalenza delle tutele normative.
4. Nella sezione A – equivalenza delle tutele economiche, l'operatore economico raffronta la retribuzione globale annua, declinata nelle voci di cui all'articolo 4, comma 2, dell'allegato I.01. Al fine di consentire la verifica da parte della stazione appaltante, per ognuna delle voci oggetto di raffronto l'operatore economico è tenuto ad indicare i riferimenti dell'articolo/paragrafo/tabella dei due CCNL da cui il dato è stato desunto. L'equivalenza è dimostrata quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante. La comparazione deve essere effettuata prendendo in considerazione i valori economici relativi al livello di inquadramento prevalente dei lavoratori che saranno impiegati nella commessa (es. operaio specializzato), da indicare nell'intestazione del Prospetto, da confrontare con i valori economici del corrispondente livello di inquadramento del CCNL indicato dalla stazione appaltante.
5. Nella sezione B – equivalenza delle tutele normative l'operatore economico raffronta, ad uno ad uno, ciascuno dei 13 parametri previsti all'articolo 4, comma 3 dell'allegato I.01. Al fine di consentire la verifica da parte della stazione appaltante, per ognuno dei parametri oggetto di raffronto l'operatore economico è tenuto ad indicare i riferimenti dell'articolo/paragrafo/tabella dei due CCNL da cui il dato è stato desunto. L'equivalenza è dimostrata quando gli scostamenti dei parametri sono marginali.

18.2 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO

1. Il punteggio economico (PE) attribuito a ciascun concorrente i-esimo sarà determinato attraverso l'applicazione della seguente formula bilineare:

$$PE_i = \eta_i \times C$$

Con:

$$\eta_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X \times \frac{A_i}{A_{soglia}}$$

$$\eta_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1,00 - X) \times \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right]$$

Dove:

η_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per l'offerta economica;

A_i = valore dell'offerta (ribasso percentuale sulla base di gara) del concorrente i-esimo;

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso percentuale sulla base di gara) dei concorrenti;

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso percentuale sulla base di gara) più conveniente;

$X = 0,90$;

C = il punteggio dell'offerta economica riportato nella tabella dei Criteri di valutazione = 20.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri e sub criteri indicati nei precedenti paragrafi relativi all'Offerta tecnica ed all'Offerta economica, secondo la seguente ponderazione:

| | |
|---|-------------------|
| Punteggio tecnico (PT) | 80 punti |
| Punteggio economico (PE) | 20 punti |
| Punteggio totale (P_{totale}) | 100 punti. |

2. La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (P_{totale}) più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio punteggio tecnico (PT) ed il punteggio relativo al criterio punteggio economico (PE):

$$P_{totale} = PT + PE$$

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.
2. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".
3. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

1. La prima sessione ha luogo il **giorno 8 luglio 2025, alle ore 09:00.**
2. La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:
 - a) della documentazione amministrativa;
 - b) delle offerte tecniche;
 - c) delle offerte economiche;
3. La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Il Responsabile di procedimento per la fase dell'affidamento (di seguito Responsabile di fase) accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
 - b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
 - c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 15 (Soccorso istruttorio), se necessario;
2. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.
 3. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
 4. All'esito della verifica della documentazione amministrativa, i concorrenti idonei sono ammessi alla successiva fase di gara mediante apposito provvedimento comunicato agli stessi mediante la piattaforma.

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

1. La data e l'ora in cui si procede **all'apertura delle offerte tecniche** sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.
2. La Commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.
3. La commissione giudicatrice rende visibili ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:
 - a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
 - b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
4. Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
5. La Commissione giudicatrice, previa comunicazione ai concorrenti resa dalla stessa, procede **all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche**, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.
6. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
7. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 3.4. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 3.4.
8. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20, i ribassi offerti.
9. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige la graduatoria.
10. L'offerta è esclusa in caso di:
 - a) mancata segretezza dell'offerta economica, mediante inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
 - b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara o anormalmente basse;
 - c) presentazione di offerte inammissibili in quanto sussistono gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o sono in aumento rispetto all'importo a base di gara;

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

1. Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma

dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare. Il calcolo di cui al periodo precedente è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. In relazione al punteggio tecnico, il criterio di anomalia dell'offerta si riferisce ai punteggi non riparametrati.

2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.
3. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.
4. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
5. Il Responsabile unico del progetto richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
6. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Il Responsabile unico del progetto, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
8. Il Responsabile unico del progetto esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

25. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, VERIFICA DEI REQUISITI E AGGIUDICAZIONE

1. La **proposta di aggiudicazione** è formulata dal Responsabile unico del progetto in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala. Laddove non sia stata esperita la verifica di congruità dell'offerta, la verifica dell'eventuale prospetto dimostrativo dell'equivalenza delle tutele di cui al paragrafo 17.1 è effettuata prima della proposta di aggiudicazione.
2. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.
3. Ai sensi dell'articolo 69 del regio decreto n. 827 del 1924, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta ritenuta valida.
4. Qualora il miglior prezzo risulti da due o più offerte identiche, si procede mediante sorteggio ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del regio decreto n. 827 del 1924.
5. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della **verifica del possesso dei requisiti** prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.
6. La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100.
7. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del

valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

8. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e allo scorrimento della graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

26. STIPULA DEL CONTRATTO

1. A seguito della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare – entro 15 giorni dalla richiesta – la **garanzia definitiva** pari al 5% dell'importo contrattuale, l'attestazione del versamento dell'**imposta di bollo** nella misura dovuta ai sensi dell'allegato I.4 al Codice, la dichiarazione di cui all'art. 27 e l'altra documentazione prevista nel presente disciplinare.
2. Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione. Non si applicano i termini dilatori.
3. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
4. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
5. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
6. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua **approvazione** da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.
7. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
8. Il contratto è stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento eIDAS.
9. I capitoli e il computo metrico estimativo, richiamati nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
 - a) gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche;
 - b) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
 - c) ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
4. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
5. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

28. MODIFICAZIONI AL CONTRATTO

1. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. L'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

29. PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. Il premio di accelerazione non si applica all'attività di progettazione esecutiva.
2. Ai sensi dell'articolo 126 del Codice, il contratto d'appalto prevede un premio di accelerazione operante nelle modalità stabilite nei commi seguenti e spettante qualora l'ultimazione dei lavori avvenga anticipatamente rispetto al termine specificato al paragrafo 4.1, lett. b) (Durata) del presente disciplinare.
3. Il premio di accelerazione è riconosciuto, nei limiti della disponibilità residua dei fondi accantonati nel quadro economico a titolo di imprevisti, per un numero di **giorni massimo** non superiore a **60** e per un ammontare giornaliero pari allo **0,3 per mille** dell'importo contrattuale, per i primi 30 giorni di ultimazione anticipata, e pari allo **0,5 per mille** dell'importo contrattuale, per i restanti 30 giorni.
4. L'entità del premio di accelerazione è determinata dal RUP sulla base del certificato di ultimazione dei lavori.
5. Il premio di accelerazione è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.
6. Il premio di accelerazione è riconosciuto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.

30. CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante (https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/codice_di_comportamento_del_personale#) e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.
2. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

31. ACCESSO AGLI ATTI

1. L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice;

32. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Roma.

33. TRATTAMENTO DATI

1. I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. e del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione.

*IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO BIANCO*